

Comuni del Lazio

e, p.c., Regione Lazio

- Area Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità
- Area Vigilanza urbanistico-edilizia

S e d e

e, p.c., Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

- Ufficio Legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it
- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Lazio
mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale
mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti
mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Delega paesaggistica ex l.r. 22 giugno 2012, n. 8. Adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia.
Direttiva ex art. 3 l.r. 8/2012 per il corretto esercizio della funzione delegata.

Com'è noto, l'art. 146, comma 6, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che la Regione, quale autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, è competente a pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione paesaggistica; può, tuttavia, delegarne l'esercizio "*purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia*".

La Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, modificata con deliberazione 15 maggio 2009, n. 338, ha inizialmente approvato i criteri necessari per la verifica della sussistenza di tali requisiti in capo agli enti richiedenti la delega. Successivamente ha introdotto una propria fonte normativa di rango primario con l'approvazione della legge 22 giugno 2012, n. 8, più volte modificata, da ultimo con l'art. 3 della l.r. 27 febbraio 2020, n. 1.

Dall'entrata in vigore della DGR 883/2008 ad oggi questa Direzione regionale ha emanato una serie di determinazioni dirigenziali con le quali, a seguito di puntuale verifica, sono state conferite le deleghe ai Comuni risultati in possesso dei requisiti di legge. Parallelamente, sempre con determinazione dirigenziale, è stata avviata la verifica del mantenimento dei requisiti stessi per le deleghe più risalenti.

In tutte le determinazioni dirigenziali di attribuzione della delega è espressamente precisato che: *“L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono, pertanto, tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Legislativa e Conferenze di Servizi ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 8 del 2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative”*.

Va, tuttavia, evidenziato che proprio nel corso delle periodiche verifiche di cui sopra, effettuate a norma dell'art. 3, comma 1, della l.r. 12/2012, è stato accertato che **molti Comuni, senza prima informare questa Area, hanno rinnovato l'incarico di responsabile del procedimento o di membro della Commissione locale per il paesaggio** (prevista dall'art. 2 della l.r. 8/2012) **a tecnici diversi da quelli ai quali la scrivente, sulla base dei criteri previsti nelle due deliberazioni sopra indicate e dei curricula trasmessi al momento della richiesta della delega, aveva riconosciuto il possesso di adeguata competenza tecnico-scientifica.**

In sostanza, per scadenza degli incarichi dei tecnici nominati o per motivi di altra natura, sono state modificate unilateralmente le condizioni di esercizio della delega senza che questa Direzione regionale abbia potuto preventivamente verificarle.

Tale situazione è resa tanto più grave dal fatto che in sede di verifica *ex post* si è accertato che in molti casi il soggetto unilateralmente nominato è privo dei requisiti richiesti dalla legge, non risultando dai *curricula* una particolare – e a volte alcuna - attività svolta in ambito paesaggistico.

In proposito, corre l'obbligo rammentare che **i requisiti necessari all'esercizio della delega devono sussistere per tutto il periodo di durata della stessa e non solo al momento del conferimento.**

Per le ragioni suesposte, si chiede:

- 1- Ai Comuni che in passato hanno nominato unilateralmente un responsabile del procedimento paesaggistico o un membro della Commissione locale per il paesaggio diverso da quello incaricato al momento del conferimento della delega di trasmettere con urgenza il curriculum vitae del medesimo a questa Area per le valutazioni di competenza;
- 2- Ai Comuni che per il futuro intendono procedere alla nomina di un nuovo soggetto quale responsabile del procedimento delegato o di membro della Commissione locale per il paesaggio di trasmettere, prima del conferimento dell'incarico, il curriculum vitae del soggetto proposto, in modo che questa Area possa valutarne preventivamente il possesso dei necessari requisiti.

In caso di rinnovo dell'incarico allo stesso soggetto sarà sufficiente darne comunicazione.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), della l.r. 8/2012, **“La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca della delega: ...[omissis] a) qualora nell'effettuare il controllo di cui al comma 1 accerti gravi e ripetute violazioni nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate”**.

Il Funzionario
(dr. Gabriele Del Pinto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93

Il Dirigente
(dr. Pierluigi Gazzani)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)